Anno VIII - 1855 - N. 102

L'OPINIONE

Venerdì 13 aprile

	Anno		Semestre		Trimestre	
Torino	L.	40	L.	22	L.	12
Provincie	id.	» 44	id.	» 24	id.	» 13
Svizzera e Toscana	id.	» 54	id.	» 30	id.	» 16
Francia	id.	» 58	id.	» 32	id.	» 17
Belgio ed altri Stati	id.	» 62	id.	» 34	id.	» 18

L'Uffizio è stabilito in via della Madonna degli Angeli,

N. 13, seconda corte, piano terreno.

Si pubblica tutti i giorni, comprese le Domeniche. — Le lettere, i richiami, ecc., debbono essere indirizzati franchi alla Direzione dell'OPINIONE. — Non si accettano richiami per indirizzi se non sono accompagnati da una fascia. Prezzo per ogni copia cent. 20. Per le inserzioni a pagamento rivolgersi: *Torino*, all'*Uffizio gen. d'Annunzi*, via B.V. degli Angeli, 9 — *Londra*, all'*Agenzia anglo-continentale*, Funchurch Street City, 166.

TORINO 12 APRILE

LA POLITICA DELLE POTENZE DI SECOND'ORDINE

Dopo le guerre napoleoniche non si era più offerta agli stati di second'ordine una occasione sì propizia come questa della quistione e della guerra d'Oriente, di mostrare la loro importanza e di mettere il peso della loro potenza nella bilancia della politica europea.

La forza e l'influenza dei piccoli stati sono scemate di molto per la formazione delle grandi potenze e per le conclusioni del congresso di Vienna. Prima della rivoluzione francese non si combatteva in Europa, non si adunava un congresso diplomatico, non si conchiudeva un trattato di pace senza che intervenissero le potenze di second'ordine, le quali, per la loro posizione, per la loro ricchezza, o per la bravura dei soldati e l'autorità dei capitani, si erano procacciata stima ed influenza nei consigli degli stati.

Quest'intervenzione delle potenze di second'ordine rendeva la condizione loro assai migliore, poichè la loro alleanza era meglio apprezzata e la loro indipendenza meglio guarentita. Ma dacchè si costituirono i grandi stati e l'Europa si è costituita in cinque principali potenze, gli stati secondari decaddero e rimasero serrati e rinchiusi in una cerchia di ferro, che li impaccia nei loro movimenti e li incaglia nel loro progresso. Il loro voto fu meno apprezzato, la loro opinione meno ricercata, i loro consigli meno ascoltati: sembrò che gli stati secondari più non sussistessero che per la grazia dei diplomatici di Vienna e non dovessero più pretendere ad esercitare alcun diritto di sovranità, nè aspirare ad avere volontà propria.

Fu errore imperdonabile di alcuni dei governi più civili d'Europa l'avere cooperato a stremare gli stati secondari, e specialmente dell'Inghilterra, la quale e per la sua posizione insulare e per la mancanza in essa di coscrizione e di alleanze sicure e solide nel continente, doveva adoperarsi a formare degli stati di second'ordine una sorta di confederazione che gran parte aver potesse nei destini dell'Europa.

Ma gli stati di second'ordine non furono immuni da colpa, poichè non compresero il pericolo che ad essi sovrastava, ed il vantaggio che trar potevano dalla buona intelligenza, dall'accordo fra di loro nelle querele della politica e nelle guerre che sarebbero insorte.

Chi può mai disconoscere il peso che avrebbero in Europa nell'attuale quistione d'Oriente le potenze secondarie, se mai si fossero concertate ed unite? L'Europa conta 230 milioni di abitanti all'incirca. Centosettanta milioni appartengono alle cinque grandi potenze, ottanta milioni formano le potenze di second'ordine. Non è questa una forza corrispondente a due delle grandi potenze? Non valgono assai più dell'Austria e della Prussia? Pure non se ne tiene alcun conto, e gli stati secondari non si lagnano di una posizione sì inferiore e poco meno che umiliante, e quasi se ne rallegrano, come di una ventura che li franca dai sacrifici che le grandi potenze sono costrette di sostenere.

Ma se dessi sono esposti a minori sagrifici, non è peraltro verissimo ed incontestabile che corrono più grandi rischi? Che la loro importanza dovrà ancora scemare? Le potenze di primo ordine tendono ad ingrandirsi e si ripromettono un compenso non solo d'influenza morale, ma di acquisti materiali da' sagrifici che sostengono, e questi ingrandimenti ed acquisti non solo possibili che con danno degli stati di second'ordine, il cui sviluppo rimane viepiù incagliato e le quali perdono tutto ciò che gli altri guadagnano in estensione e forza espansiva.

In conferma di quanto asseriamo, possiamo addurre l'esempio del nostro stato. Ai principi di Savoia non si può niegare nè pertinacia di propositi, nè astuzia diplomatica, nè valore militare. Essi estesero lentamente i loro dominii e seppero conservarli a differenza di molte altre dinastie, che si estinsero o perderono parte de'loro stati. I nostri storici si compiacquero troppo a magnificare gl'ingrandimenti, che furono umili e modesti e trascurarono il gran fatto della conservazione, che maggiormente onora i nostri principi. Ma e gli acquisti e la conservazione loro donde provennero se non dalla posizione che si fecero i principi di Savoia, i quali avevano per massima e principio di governo di partecipare a qualunque guerra che si combattesse, a qualunque pace che si conchiudesse in Europa?

Gli ordini militari furono l'ancora di salute del Piemonte, assai più dell'antipatia di Francia ed Austria, e che valgano le discipline militari si vede oggidì, che le potenze occidentali reputano prezioso il sussidio delle truppe sarde.

Se Francia ed Inghilterra non trovarono finora che sterile simpatia negli stati di second'ordine, debbono accagionarne non solo la debolezza di quegli stati, ma benanco il loro contegno verso di loro in altri tempi ed in altre circostanze, e se il Piemonte interviene, si è per impedire che venga meno la sua influenza.

Sino a tanto che la potenza degli stati si appoggia sugli eserciti, i popoli che hanno eserciti più agguerriti sono pure i più influenti. Gli stati di second'ordine non hanno compreso di qual rilevanza sia la buona milizia ed il farla intervenire nell'attuale guerra, poichè soltanto il valor de' soldati può ridonare la potenza politica che è contesa dall'angustia de' confini.

I computi ed i ragguagli delle spese sono esercizi assai utili e ne' quali un buon aritmetico può sbizzarrirsi; ma non è ancor dimostrato che i buoni aritmetici siano i migliori uomini di stato, mentre è provato che i popoli non vivono di cifre, e che il risparmio di alcuni milioni è un'economia assai meschina, se la si ottiene a prezzo dell'onore, della dignità, della grandezza, dell'avvenire del paese.

Stando in disparte, non solo non si ha diritto di pretendere a benefici, ma neppure a rivendicare il proprio onore. La Francia, ha stimato necessario di risarcire la fama del suo esercito dopo del 1814, sebbene niuno ne contestasse la valentìa, colla guerra della Spagna. Era una guerra infelice, pure fu impresa, perchè lo scopo principale, sebbene taciuto, era di risollevare gli spiriti marziali.

L'istinto è sì prepotente nell'esercito, che la stessa ristorazione borbonica è stata costretta a rispettarlo e secondarlo!

È quest'istinto è vivacissimo nel nostro esercito. Anche i nostri nemici porgono omaggio alla fermezza, alla bravura, all'intrepidezza delle nostre truppe nel 48 e nel 49; ma le due campagne ebbero esito infelice, ed i soldati comprendono come a petto di tali risultati, la guerra contro l'Austria, o colla Francia e l'Inghilterra contro la Russia, sia un'occasione di ristabilire l'onore delle armi nazionali e ravvivare le speranze della patria.

Le discussioni intorno all'obbedienza ed allo scopo della guerra divengono quindi superflue pel soldato. Egli cerca di battersi, desidera di pugnare, ha sentimento di dignità e quello che si chiama *spirito di corpo*, che è per gli eserciti vincolo di unione e sprone a splendide imprese.

Le truppe piemontesi, quantunque in picciol numero in confronto degli eserciti alleati e della Russia, hanno tuttavia vasto campo nel quale potranno dar prova del loro valore e contribuiranno per tal guisa ad estendere l'influenza del paese ed a migliorarne la politica posizione.

Per molti anni ancora la gloria militare sarà il retaggio più prezioso dei popoli. Perchè le potenze di second'ordine trascureranno di conservarlo ed accrescerlo, lasciando che gli stati di primo ordine lo aumentino a detrimento di esse e con pericolo dell'autonomia dei popoli? È questo un falso calcolo di cautelosa prudenza che ha già avute funeste conseguenze pel passato e potrebbe averne di più funeste in un prossimo avvenire.

LA LEGGE DEI CONVENTI

Relazione dell'ufficio centrale del Senato, composto dei senatori Colla, Des Ambrois, Sauli Ludovico, Collegno Giacinto, Sclopis, *sul progetto di legge presentato dal* Guardasigilli, *per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ed altri provvedimenti intesi a migliorare la condizione dei parroci più bisognosi.*

Signori senatori,

Non vi faccia meraviglia, o signori, che a riferire un progetto di legge così importante, com'è questo, in cui si tratta di abolire comunità monastiche e religiosi stabilimenti, di alienarne i beni, e di ripartirne le sostanze, l'ufficio centrale, da voi incaricato di farne esame, abbia voluto che ne sia relatore innanzi al senato chi assai meno di altri commissari sembrava chiamato a quest'uffizio da coltivati studi e da frequente trattazione di simili controversie. Ciò parve comandato da una combinazione di voti così fatta, che rese me solo consenziente in entrambe le proposte da cui si ottenne una maggioranza di voti nell'uffizio. Ma questa combinazione medesima fece sì che l'uffizio centrale riconoscesse conveniente di dare a questa relazione la forma di una semplice narrazione da cui risulti il modo in cui si formarono le accennate maggioranze e le discussioni che condussero l'uffizio a chiudere il suo lavoro con questo risultato. La quale determinazione, rendendo assai più facile il còmpito del relatore, m'indusse ad accettarne dopo lunga esitanza l'incarico, che senza di ciò avrei dovuto più ostinatamente rifiutare, come assai troppo superiore alle mie forze.

Signori;

Il progetto di legge, che ora vi rassegniamo per le vostre determinazioni, fu nell'uffizio centrale sottoposto a quell'esame coscienzioso e profondo che la sua importanza richiedeva. Ma dopo una grave ed assai prolungata discussione, anche sugli effetti presumibili, sia dell'adozione, o sia del rifiuto di questa legge, procedendo a deliberare intorno alle proposte che fossero da presentarsi al senato, l'uffizio centrale dividevasi in tre diverse opinioni, delle quali è debito del relatore di rendere conto partitamente per la ragione dianzi accennata, che nessuna di esse fu per intiero accettata, nè intieramente respinta da maggioranza di voti nell'uffizio.

Due commissari si dichiaravano pienamente contrari all'adozione della legge, e con queste parole esponevano i motivi del loro voto.

A rendere più chiara ed esplicita la discussione dei punti che stiamo per intraprendere, convien porre innanzi alcune avvertenze, le quali impediscano che la nostra opinione sia fraintesa, e limitino il senso delle nostre dichiarazioni entro quei termini che loro assegnano le nostre convinzioni, i nostri studi ed i risultati dell'esperienza che crediamo avere acquistata della condizione del tempo nostro e del nostro paese.

Noi avvertiamo essere ai nostri occhi verità dimostrata, ed accessibile a chiunque per poco consideri le recenti vicende e lo stato attuale del Piemonte e dell'isola di Sardegna, che una migliore e più equa ripartizione dei beni ecclesiastici è necessaria non meno nell'interesse vero e positivo dei servizi che ragguardano direttamente all'esercizio della religione cattolica che in quello della giustizia distributiva tra i ministri della religione medesima.

Noi pensiamo che una saggia e conveniente riduzione delle comunità religiose esistenti nello stato, non che essere dannosa, sia anzi per riuscire vantaggiosa anche sotto l'aspetto religioso, poichè in tal guisa potranno le osservanze dei rispettivi istituti regolari meglio ritrarsi ai loro principii, e riuscire di maggiore edificazione e di maggiore giovamento al pubblico; e si renderà quindi disponibile una certa qual massa di beni che potrebbe più utilmente impiegarsi a servizio del culto.

Finalmente noi non possiamo a meno di riconoscere che nelle presenti contingenze sia d'assoluta convenienza che mediante proventi dell'asse ecclesiastico si giunga a far fronte a tutte le spese del culto cattolico, e vengano conseguentemente, in un'epoca prossima, esonerate le finanze dello stato dall'onere del contributo di lire 928,412, cui oggidì soggiacciono per la sovrindicata causa.

Mentre i tributi d'ogni maniera si sono di tanto ingrossati a carico dei cittadini d'ogni classe ed i carichi pubblici tuttavia sopravanzano in modo ancora tanto considerevole l'attivo del bilancio dello stato, ragion vuole che si pensi seriamente ad accollare ogni spesa di servizio di culto all'asse patrimoniale della chiesa nello stato, mentre il valore di tale asse si può con ogni probabilità presumere più che idoneo a sostenere tal peso.

Noi ci siamo prevalsi della parola *presumere*, perchè le comunicazioni fatte dal governo del re nelle relative tabelle d'enunciativa di stima degli averi dei singoli corpi e stabilimenti religiosi od ecclesiastici, non hanno potuto acquistare ai nostri occhi carattere di documento sufficientemente probante. E ciò per due riflessi principalissimi: il primo cioè, perchè in tali tabelle si vedono inclusi stabilimenti che non hanno punto carattere di vera ecclesiasticità o religiosità, quali sono parecchie fondazioni meramente pie, dipendenti dalla disposizione dei privati; il secondo, perchè non si è tenuto conto nella valutazione dei fondi dei pesi ai medesimi inerenti, aggiunta inevitabile, e che non può a meno di scemarne il valore relativo.

Ma questo triplice scopo a cui noi, non meno che gli attuali consiglieri della corona, aneliamo, non può, a parer nostro, raggiungersi coi mezzi che ora dal governo in questo progetto di legge ci si propongono. Questo progetto urta, a nostro credere, contro alcuni principii di rigorosa giustizia, d'inconcusso diritto non meno costituzionale che civile e canonico, e quindi il nostro giudizio del pari che la nostra coscienza ci vietano d'acconsentire. L'ulteriore disamina che siamo per istituire sovra i tre principali punti del progetto porrà in chiaro siffatte contraddizioni.

Questo progetto di poi avrebbe pure agli occhi nostri il doppio inconveniente di non compiere la sistemazione e l'equa ripartizione dell'asse ecclesiastico che noi desideriamo, e di crescere le difficoltà ulteriori nel conseguimento del desiderato intento.

E qui stimiamo debito nostro il fare una franca dichiarazione; checchè siasi detto e tentato da uomini, di cui noi rispettiamo le intenzioni, non ci pare possibile che, salvo lo schietto e testuale disposto del nostro statuto, e seguendo le sole vie cui un governo regolare può attenersi, siffatte compiute sistemazione e ripartizione dell'asse ecclesiastico si ottengano se non vi concorre dal suo lato la suprema podestà ecclesiastica a collocarle sovra basi salde e durevoli.

Per poco che si guardi alla qualità della materia esaminata da occhi esperti ed imparziali, si scorgerà che tale materia essendo anche connessa coll'autorità della giurisdizione competente alla chiesa, dovrassi pure far quella intervenire onde la somma delle cose sia definitivamente regolata e conchiusa.

Non ci arresteremo sugli esempi di quanto si fece dall'assemblea costituente francese nel 1789, esempio che può stare nelle menti, se non sulle labbra, d'alcuni. Basta a noi l'avvertire che quell'assemblea per suo proprio istituto procedeva rivoluzionariamente, senza vincolo di leggi preesistenti, senza deferenza a tradizioni conservate e costanti.

Noi all'incontro, oltre al non essere la Dio mercè gettati in quello stadio di sovvertimenti in cui versava la costituente francese, siamo stretti dalle norme invariabili che lo statuto ci segna, lo statuto in forza del quale noi esercitiamo questa parte del potere legislativo, che non possiamo scindere nè alterare.

Noi formiamo una nazione eminentemente cattolica, nè vogliamo, nè possiamo contravvenire allo spirito della sola religione dello stato.

L'assemblea costituente francese fu compiutamente logica nel suo procedere. Togliendo i beni al clero essa decretò — *que les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique. appartiennent à la nation et sont dans tous les temps à sa disposition. — Que les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes* (Costitution française décrétée par l'assemblée nationale constituante 3 7.bre 1791, titre 1, art. 3).

Essa aveva nel preambolo di questa stessa costituzione stabilito che — *la loi ne reconnaït plus ni voeux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels, ou à la constitution.*

Eseguita quest'opera di distruzione, quell'assemblea procedette ad edificare e produsse la famosa costituzione civile del clero.

Abbiamo detto che l'assemblea costituente procedette logicamente perchè condusse dal principio al fine il suo divisamento. Quali funesti effetti ne siano seguiti la storia ce lo attesta in pagine scritte col sangue. E la storia pure ci addita come quando Napoleone il grande voleva ricostituire in Francia l'ordine pubblico, pose tra le prime cure il distruggere, per quanto era possibile, l'effetto delle mutazioni inaugurate dalla costituzione del 1791 in materia religiosa.

Ma noi in condizioni tanto diverse, noi diverremmo assolutamente illogici adottando effetti di cui dobbiamo respingere la causa.

Non ignoriamo esservi alcuni a cui ripugna l'idea di un accordo colla podestà superiore della chiesa sopra materie che interessino il temporale dello stato, quasi si trattasse di una abdicazione di parte della sovranità civile.

Ma noi che ci riputiamo teneri quant'altri mai della dignità della corona e schietti propugnatori dell'indipendenza de' suoi diritti, noi ricusiamo d'innoltrarci in una confusione d'idee che nuoce all'interesse pubblico e guasta il carattere dei rapporti tra le due podestà.

Se la chiesa è suprema nel genere suo ma è coordinata allo stato, conviene che i due poteri coordinino i loro mezzi onde giovarsi scambievolmente.

Quindi la sovranità civile non deroga al suo potere venendo ad accordi colla suprema autorità ecclesiastica che tocchino all'interesse spirituale e temporale degli stati.

L'esempio di quanto si operò da tre secoli dai più potenti sovrani d'Europa ci rafferma in questa opinione; accordi tra stato e chiesa nelle materie miste seguirono negli stati cattolici ed anche in quelli dove il sovrano e gran parte dei sudditi non sono cattolici. E la storia c'insegna che le vertenze tra le due podestà mai non s'acquetarono definitivamente ed a mutuo vantaggio se non col mezzo dei concordati.

Il ministro proponente l'attuale progetto sul termine della sua relazione invita il senato a *rendere omaggio ai principii del nostro diritto pubblico, ed alle antiche tradizioni della monarchia.*

Egli è appunto per uniformarci a quei principii ed a quelle tradizioni che noi ci appiglieremmo alla via delle trattative e degli accordi; che difendendo risolutamente ciò che sappiamo essere diritto del principato, rispetteremmo ugualmente ciò che sappiamo essere ragione della chiesa.

La sapienza degli antichi magistrati del regno di cui s'invoca l'autorità, si dimostrò appunto nell'avere costantemente sostenute a fronte della corte di Roma le vere ragioni del principato stando sempre sul terreno della legalità, e non mai deviando negli spedienti irregolari, seppure non piacesse meglio chiamarli rivoluzionari. Così mentre si ventilavano le quistioni giurisdizionali non ne veniva meno il rispetto alla religione, e la solidità degli accordi finali impediva la riproduzione degli abusi.

Finalmente noi aggiungeremo l'autorità di un illustre scrittore e statista, del quale compiangiamo la perdita, cui niuno potrà apporre la taccia di troppo facile ad abbandonare gl'interessi della sovranità temporale, e citeremo un passo del libro

Études administratives, par M. Vivien; 2.e édition, tom. 2, pag. 271-272.

« Sans doute le spirituel et le temporel doivent « demeurer séparés; nul ne le conteste aujourd'hui; « c'est le principe du droit moderne; le gage de « la liberté de l'eglise et de l'indépendance de « l'état; le terme des luttes entre le sacerdoce et « l'empire; mais il est une foule d'objets mixtes « où les deux pouvoirs se trouvent mêlés, et il ap- « partient au pouvoir politique de juger quelles « questions appartiennent à son domaine et de les « résoudre. Cependant, nous le reconnaissons, « appeler l'état et l'eglise à en delibérer en com- « mun, à se concerter, à s'entendre est le moyen « le plus propre à conserver la bonne harmonie; « c'est celui qui doit rechercher d'abord un gou- « vernement prudent; c'est la voie que le comité « des cultes de l'assemblée constituante en 1848 a « proposé de suivre lorsqu'il a été d'avis d'entamer « des négociations avec le St-Siége sur des que- « stions que le pouvoir politique aurait à la ri- « gueur le droit de trancher; conseil prudent et « qui mérite qu'on le suive. Aucun pouvoir sage « n'use de son droit à l'extrême. L'eglise, aussi « bien che l'état, ferait un mauvais emploi du sien « si elle l'exerçait à outrance. Cette réserve est « dans l'esprit de nos institutions mêmes qui con- « sacrent des droit souvent contradictoires dans « leur application absolue, et rendent ainsi la mo- « dération nécessaire, et les transactions inévita- « bles. Ce qui est vrai pour les rapports des pou- « voirs politiques entre eux ne l'est pas moins pour « les rapports du pouvoir civil et du pouvoir re- « ligieux. Les concordats sont l'instrument de « cette conciliation, ecc. »

Facendoci ora più dappresso al progetto di legge sottoposto alle deliberazioni del senato, sopra tre punti capitali noi dissentiamo da esso, e conseguentemente esporremo i motivi che principalmente c'inducono a respingere il progetto suddetto.

La soppressione delle comunità e degli stabilimenti di qualunque genere degli ordini monastici e delle corporazioni regolari e secolari esistenti nello stato, quale si contiene nell' articolo primo del progetto, non ci pare appoggiata nè in diritto nè in fatto.

Premettiamo che l'esistenza di queste comunità e stabilimenti era ed è legalmente ammessa dalle vigenti leggi (art. 25 del codice civile), e loro si concede pure il diritto di proprietà e di possesso dei beni così mobili che immobili (art. 433, 436 e 2362 dello stesso codice).

Lo statuto all'art. 29 dichiara, *che tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.*

La clausula, *senza alcuna eccezione*, è evidentemente apposta per escludere anticipatamente ogni dubbio che si fosse potuto elevare così sopra la varia qualità dei beni, come sopra la varia qualità di coloro che li posseggono.

Determinata questa posizione di diritto, esporremo la nostra opinione che per quanto si voglia allargare il diritto del governo di far cessare la personalità civile da esso conceduta ai corpi morali esistenti sul territorio dello stato, non si potrà mai, a nostro avviso, estendere l' esercizio di tale diritto al punto di renderlo arbitrario al governo stesso, senzachè v'intervenga una causa imputabile all'indole propria del corpo morale che si vuol sopprimere, od agli atti degli individui che lo costituiscono in effetto.

Sarebbe infatti ingiustificabile, per non dire assurdo, che quando il governo ha dato facoltà ad un corpo morale di costituirsi sul suo territorio, ed ha implicitamente riconosciuto ed ammesso l'esistenza indeterminata del medesimo, venisse a toglierla per semplice atto di propria volontà, e mentre il corpo morale si mantiene innocuo allo stato e non eccede i limiti d'azione che riteneva, quando fu ammesso e riconosciuto.

E qui vuolsi ritenere che i corpi morali per il fatto della loro ammessione sul territorio dello stato non s' identificano col governo, e non si considerano quali creazioni del governo stesso, che egli possa a suo talento conservare o far scomparire senza una ragione intrinseca d' incompatibilità d'esistenza di detto corpo morale col bene e cogli interessi dello stato.

Quando coteste ragioni intrinseche esistessero e fossero evidentemente provate tali che giustificassero la deliberazione del governo di eliminare il corpo morale, rimarrebbe a vedere se sia il caso di applicare ai beni da tale corpo morale posseduti la regola delle successioni vacanti.

Questa regola, secondo il nostro gius pubblico interno, si applica nei casi di soppressione in genere di un corpo morale, ordinata dall'autorità che l'aveva creato.

Così il senato di Piemonte nella rappresentanza rassegnata a S. M. il 23 settembre 1773, all'epoca della soppressione della Compagnia di Gesù, si spiegava nelle seguenti parole:

« Riflettiamo primieramente che dalla soppres- « sione della compagnia decretata nel primo breve « viene ad indursi la vacanza dei beni che già le « appartenevano, essendo vacanti per disposizione « della legge non solamente i beni lasciati da chi « muore senza erede, ma quelli ancora che restano « senza padrone e possessore.

« La regalìa dei beni vacanti spetta senza di- « stinzione al sovrano principe, di cui sono pri- « vativi i diritti del fisco e del territorio, rispetto « al dominio e autorità temporale. »

Ma nella nostra fattispecie la cosa è ben diversa; oltrecchè non trattasi di soppressione di ordini religiosi pronunziata da chi ne abbia autorizzata la creazione, non vi è cenno nè esplicito, nè implicito che il governo riconosca come intrinsecamente perniciosa al pubblico bene l'esistenza di quelle comunità e di quegli stabilimenti, di cui promuove la soppressione per mezzo di questo progetto di legge.

Il ministro proponente si limita a dire nella sua relazione al senato che le comunità religiose che intende sopprimere *hanno cessato di produrre quelle sociali utilità che li rese meritevoli nei tempi andati.* Fa specie veramente il vedere che non ad altro che a sociali utilità in genere abbia accennato il ministro proponente e non siasi preoccupato della utilità religiosa, che pure entra e primeggia nel novero delle utilità sociali, che fu la prima istigazione alla creazione ed all'ammessione di quelle comunità nei varii stati.

Ma anche dall'essere meno utile all'essere nocivo ci corre un gran tratto, e noi non riconoscendo motivo di eliminare tali comunità per semplice atto dell'autorità civile che quando l'esistenza delle medesime sia evidentemente dimostrata perniciosa allo stato, non possiamo per nulla accomodarci al partito che ci viene proposto di sopprimerle per semplice atto dell'autorità civile.

Il ministro non scorge verun pericolo per lo stato nell'esistenza dell'associazione morale, che è l'essenza di quelle comunità, poichè soggiunse *che non sarà mai vietato ai religiosi ed alle monache delle comunità soppresse di associarsi e riunirsi per uno scopo religioso e di convivere se vogliono*, ecc.

Dunque quanto all'essenza di queste comunità ecclesiastiche nulla trovò il governo che la rendesse incompatibile col bene dello stato. Dunque il progetto si riduce nella sua nudità ad una legge di finanza, o per meglio dire ad una appropriazione che intende farsi il governo dei beni delle comunità soppresse, per erogarli in altre cause di natura ecclesiastica, onde esonerarsi dal prementovato contributo delle L. 928,412.

Ora, questo fatto di appropriazione, previa estinzione dei corpi morali onde servirsi dei loro beni, non è lecito, secondo il nostro modo di vedere. Questa distribuzione, o, se meglio piace, questo conguaglio forzato non è scevro di colpa. Cadono qui in acconcio le parole di Edmondo Burke: « Dès qu'une fois la nation a établi que les biens « de l'église sont une propriété, on ne peut pas « sans inconséquence se permettre d'entrer en « examen sur le trop ou sur le trop peu. C'est « trahir la propriété que de prononcer sur son « étendue par trop ou par trop peu. (1) »

E qui ad antivenire ogni falsa interpretazione della nostra opinione diremo che riconosciamo bensì secondo l' attuale nostro diritto pubblico, conforme a quegli esempi ed a quelle tradizioni raccomandateci dal signor guardasigilli, essere il sovrano rivestito di un diritto di protezione e di vigilanza sovra i beni della chiesa (*jus advocatiae, jus inspectionis*), ma non mai di un diritto che lo abiliti ad essere da sè solo distributore dei beni delle comunità religiose o dei benefizi propriamente detti per far fronte alle spese del culto.

Perchè meglio si chiarisca il fondamento del nostro concetto, noi lo porremo a confronto anche delle teorie le più sbrigate da ogni antecedente vincolo d' autorità religiosa. Noi rammenteremo come Emmanuele Kant, esaminando gli effetti giuridici derivanti dalla natura dell' associazione civile, difende bensì la tesi, che lo stato può in ogni tempo abolire i corpi morali della natura di quelli di cui noi ragioniamo, col carico di tenere indenni i membri di essi corpi che sopravvivono alla soppressione, ma subordina questo diritto dello stato alla condizione assoluta che l' opinione religiosa del popolo sia cambiata, vale a dire che la religione a cui si riferivano quei corpi morali abbia cessato d' esistere (2).

Dunque secondo la dottrina metafisica di diritto esposta e propugnata da Kant e dalla sua scuola, questa ragione estesissima, che tiene la sovranità civile, di sopprimere gl' istituti religiosi e di appropriarsene i beni, si subordina alla negazione legale della religione cui erano dedicati quegli istituti.

Ora, chi ardirà dire che tale sia in diritto ed in fatto nostro paese?

Presso di noi le popolazioni sono eminentemente religiose, ed il ministero lo ha anch' esso ripetutamente in varie circostanze riconosciuto; lo stato è legalmente cattolico, mentre la ricognizione della religione cattolica, apostolica e romana, come sola religione dello stato, fa parte integrante della nostra costituzione politica, come la faceva dianzi della nostra legislazione civile; dunque anche in semplice tesi filosofica astratta mancherebbero tra noi gli estremi per sostenere l' esercizio del diritto su cui si fonda il ministero nel presentatoci progetto di legge.

Le cose finquì ragionate ci paiono bastevoli a confermare il rifiuto che noi facciamo del principio posto in atto nell' art. 1 del progetto, principio che domina in tutto il successivo contesto. Veniamo tuttavia ad esporre anche i motivi particolari che ci muovono ad opporci all' art. 4, massime nella parte che pronuncia in virtù di sola autorità civile la soppressione dei capitoli delle chiese collegiate.

Le nostre considerazioni su questo punto s' informeranno ai principii del diritto canonico, diritto del quale non possiamo respingere l' autorità trattandosi d' una parte essenziale dello stabilimento di presente riconosciuto ed inconcusso della chiesa cattolica, espressione esterna, inseparabile della religione dello stato.

Diffatti le prebende de' capitoli delle chiese collegiate non sono altrimenti benefizi semplici: esse hanno annessi offici permanenti, come le ufficiature corali ed altri servizi religiosi, e per la massima parte que' capitoli ritengono cura d' anime od attuale, od almeno abituale. La loro soppressione pertanto intaccherebbe essenzialmente il servizio del culto, e non si potrebbe neppure sostenere mercè dell' addotta assimilazione ai benefizi semplici (3).

Un esempio tratto dalle vicende della nostra legislazione arrecherà lume ed appoggio alle osservazioni che siam venuti facendo in proposito.

Quando col decreto della commissione esecutiva dell' 8 germile anno IX (29 marzo 1801) si operò il così detto affrancamento delle cappellanie e benefizi semplici di padronato laicale, l' applicazione di tale disposizione erasi fatta abusivamente dalle autorità giudiziarie ed amministrative ai canonicati dei capitoli cattedrali come delle semplici collegiate. Ma non andò molto tempo che si corresse l' errore in seguito ad una lettera indiritta all' amministratore generale del Piemonte dal consigliere di stato Portalis, allora incaricato di tutti gli affari concernenti i culti, ed il decreto di detto amministratore generale in data del 3 messidoro anno XII pedissequo alle istruzioni avute, enuncia specificamente che non dovevano confondersi coi benefizi semplici e conseguentemente aversi per capaci d' affranchimento « tous les ca- « nonicats soit de cathédrales, soit de collégiales « qui imposent une obligation d'un service per- « sonnel et journalier. »

Strana pretesa poi sarebbe quella di voler sostenere che il governo civile di uno stato in cui la religione cattolica è la sola religione dello stato possa attribuirsi il diritto di conservare o togliere a suo arbitrio gli uffici ecclesiastici secondo il giudizio più o meno favorevole che per esso si faccia della loro rispettiva utilità religiosa.

(1) *Réflexions sur la république française.* Paris 1819, pag. 185.

(2) *Principes métaphysiques du droit, par Em. Kant.* Paris 1853. Pag. 194-95 et 449 à 451.

(3) *V. Concil. Trident. Sess. XXII, Cap. IV. De Reform.*

Siffatta attribuzione a tutti quelli che rispettano la divisione delle due podestà parrebbe ingiusta, a tutti gli uomini religiosi tornerebbe a scandalo, a quelli che lo sono meno si appresenterebbe ridicola.

Passiamo ora al terzo punto capitale del nostro dissenso dai principii di questo progetto di legge. Esso concerne alla quota di annuo concorso imposta coll' art. 15 sulle varie specie di benefizi e di stabilimenti ecclesiastici ivi enunciati.

Tale concorso che tiene una proporzione crescente a misura che si riferisce a reddito maggiore, e che si alza all' ingente quota del 15 o del 20 per cento del reddito netto quando si applica alle specie segnate *a*, *b*, *c*, e si pretende sino al terzo od alla metà rispettivamente del reddito netto nella specie segnata *d*, sembra a noi in manifesta contraddizione cogli articoli 25 e 29 dello statuto.

Diffatti l' imposizione di detta quota di concorso od è una detrazione di proprietà *sui generis*, o si ravvisa come imposta speciale. Nel primo caso essa incontrerebbe l'ostacolo dell' articolo 29 sovra citato e ricadrebbe sotto la riprovazione legale che abbiamo accennato parlando dell' articolo primo di questo progetto; oppure dessa è un' imposta speciale ed allora non si presenta più graduata colla regola imprescrittibile stabilita dall' art. 25 dello statuto, e diventa invece una vera imposta progressiva, cattiva in sè, pessima per l'esempio.

Nè sarebbe da dimenticarsi che per le note convenzioni del secolo scorso tra S. M. e la corte di Roma, essendo fatta facoltà a S. M. d' imporre sulle mense vescovili pensioni sino alla concorrente del terzo del loro reddito netto trovasi già grandemente ridotta la materia imponibile colla nuova quota di concorso, e notevolmente assottigliato il reddito disponibile agli arcivescovi e vescovi.

Molti altri appunti avremmo anche gravissimi da proporre, ma non così capitali come quelli che abbiamo accennato, ai quali pertanto ci limitiamo. Se tuttavia si discendesse all' esame dei singoli articoli del progetto non si tarderebbe a scorgere come nessuno quasi sarebbe scevro da fondata critica, sia sotto il rapporto dei principii, sia sotto quello dell' economia intiera della legge che si appresenta a noi affatto difettosa.

A queste considerazioni aggiungevansi per gli stessi commissari i seguenti riflessi appartenenti ad un altro ordine d' idee.

Non sembra fuor di luogo esaminare, dicevano essi, se, nelle attuali condizioni, una tale offesa al diritto di proprietà sarebbe cosa di lieve momento, o se all' incontro diventar non potrebbe radice di perniciosissimi effetti.

Antica è la lotta tra coloro che vogliono acquistare e quelli che vogliono conservare: si appalesarono più volte nel mondo massime contrarie al diritto della proprietà; e a tutti è noto come, in tempi di minor civiltà, fu giocoforza usare potentissimi e crudeli rimedi per rintuzzarle. Ma pel passato tali massime apparvero alla spicciolata, su varii punti, in angusti confini, ed in momenti diversi, laddove a' tempi nostri, per la maggiore facilità delle corrispondenze, e per la cresciuta diffusione delle varie dottrine, esse serpeggiano generalmente ad un tratto e quasi per tutto; sicchè riuscirebbe in proporzione assai più malagevole il porvi riparo.

Tralasciando ogni altra citazione in proposito basti d' addurre, a conferma di tale verità, una testimonianza sommamente autorevole. Nell' aureo libro dato alla luce testè sull' origine e sui progressi delle instituzioni della monarchia di Savoia, il cav. Luigi Cibrario, dopo aver toccato dei moti dei rustici contro al sacro ed inviolabile diritto della proprietà che, a giusta ragione, egli chiama base indispensabile d' ogni civile consorzio, e dopo aver accennato le cospirazioni scoppiate nelle valli di Brozzo e di Pont, prorompe in questa memorabile sentenza: *Bollono anche ai dì nostri questi perfidi umori; e se i governi ed i popoli non son piucchè savi potrebbero orribilmente divampare.* (1) Ora è lecito domandare di qual tristissimo esempio sarebbe una simile offesa al diritto della proprietà, qualora venisse sancita per legge dal nostro nazionale parlamento? Inescusabile colpa sarebbe il dissimularlo; da siffatta scintilla eccitar si potrebbe vastissimo incendio; ed infinito scompiglio si desterebbe prima di venire a capo di estinguerlo. E tutto ciò alla vigilia forse di strepitose vicende che, giusta ai dettami dell'esperienza, le dissensioni intestine renderebbero ancor più disperate.

Da noi non si dia occasione di fomentar, con danno universale, le mal celate avidità e le fatali discordie che ne sarebbero conseguenza immediata; evitiamo d' andare incontro a qualunque tardo ma pur fondato rimprovero.

Avvegnacchè colla legge proposta non si miri a spogliare il clero di tutti i suoi beni, pure per essa si aprirebbe l' adito a ciò fare, ogni volta che per l' avvenire la pubblica potestà venisse a cadere in mani meno discrete di quelle che ne tengono le redini oggidì.

Si cadrebbe allora nell'inconveniente d' un clero stipendiato e per ciò dipendente e ligio; si tronc herebbe il mezzo di savia e legittima opposizione contro a chiunque intendesse di confiscare a suo pro le pubbliche libertà largite a' suoi popoli dal magnanimo re Carlo Alberto.

Abbiamo giurato di osservar lo statuto; quindi c' è imposto l' obbligo d' impedire coi voti nostri che non si violi, e di far tutto ciò ch' è possibile affinchè si conservi.

Prima di formolare il loro voto definitivo gli stessi commissari esprimevano ancora le considerazioni che seguono, suggerite loro dal corso della discussione.

Non potremmo venire a conclusioni finali senza arrestarci alquanto sul sistema di quota graduata di concorso forzato onde si coprirebbe con ciò che si toglie alle comunità e stabilimenti religiosi ed alle mense vescovili ciò che rimane di disavanzo per supplimenti di congrue ed altri consimili usi ecclesiastici, in seguito alla cancellazione dal bilancio delle lire 928,412.

Il sistema che si vuole adottare a noi sembra riprovevole perchè intacca essenzialmente, come già si è accennato, la proprietà.

(1) Origini e progresso delle instituzioni della monarchia di Savoia di Luigi Cibrario. Torino — Stamperia reale 1854 — pag. 21, 22 e 23.

Diffatti, che cosa è la proprietà se non il diritto di godere e disporre delle cose nostre nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti (art. 439 del codice civile)?

Ora, chi potrà dire che altri goda di questo diritto quando una parte notevole de' suoi proventi gli viene tolta dall' autorità pubblica per darla ad un altro individuo, o corpo morale, che non è proprietario della cosa dimezzata?

Nè questa attribuzione si sostiene coll'argomento che noi qualificheremo di specioso, ma che non possiamo per nulla riconoscere nè come filosoficamente sodo, nè come legalmente giusto, cioè che trattandosi di beni tutti compresi per la qualità e per il titolo di coloro che li posseggono in una destinazione di causa religiosa o pia, non sia una violazione di proprietà il togliere all' uno per dare all' altro quando l' interesse della causa sembri richiederlo.

Quest' argomentazione cade, a nostro avviso, se si considera che secondo la lettera e lo spirito della nostra legislazione la proprietà non è acquistata alla chiesa universale, i beni dei varii stabilimenti ecclesiastici non costituiscono una massa, per così dire, comune, od almeno subordinata a certi rapporti di conguaglio tra loro.

Ben diversamente sta la cosa nella nostra legislazione: sotto nome di beni della chiesa s' intendono quelli che appartengono a' singoli benefizi, od altri stabilimenti ecclesiastici (art. 433 del cod. civ.)

Ed a chiarire il pretto senso di questa disposizione, vale a dire che non la massa dei beni posseduti dalla chiesa nello stato, ma i soli singoli benefizi od altri stabilimenti ecclesiastici sieno riconosciuti nella loro individualità quali distinti proprietarii dalle nostre leggi, servono le discussioni che ebbero luogo per l' elaborazione del codice civile, e che furono stampate. Da esse risulta che col *servirsi del nome di chiesa in singolare* non si è mai potuto *con fondamento elevare il dubbio, che siasi voluto indicare la chiesa universale, o la riunione dei fedeli per attribuirne la proprietà a tutto il corpo, e non a ciascuno de' suoi stabilimenti in particolare* (1).

Quindi, a termini delle nostre legislazioni, gli stabilimenti ecclesiastici hanno individuale non collettiva proprietà, e quindi non è lecito di togliere forzatamente ad uno di essi, per darla all' altro, qualsivoglia parte delle rispettive proprietà.

Nè si dica che siccome questi stabilimenti sono soggetti in qualità di *mani morte* a certe restrizioni di capacità d' acquistare, od a certi aggravi di tassa loro imposti dall' autorità civile, così essi seguono anche quanto all' intrinseco della proprietà loro spettante norme speciali modificabili a talento del governo.

Questa argomentazione sarebbe pure ai nostri occhi compiutamente erronea e contraria alle leggi.

Infatti bisogna bene distinguere tra la qualità intrinseca e sostanziale del diritto di proprietà, e la capacità di acquistarlo. Libero è all' autorità civile il determinare chi sia capace di acquistare la proprietà nello stato, ma una volta che la capacità è data o senza limiti, o con restrizioni, ciò che si acquista si unifica col diritto di godere della cosa acquistata nel modo il più assoluto.

Le tasse particolari poi che s' impongono alle *mani morte* non sono se non l' equivalente delle tasse sulle mutazioni di proprietà, le quali mutazioni essendo molto meno frequenti nella *mani morte* che non nei privati individui, ne verrebbe alle finanze dello stato uno scapito a fronte di quanto si ricava dalle mutazioni di proprietà nei beni liberi.

Il codice civile pone sulla stessa linea senza restrizione, nè limitazione, nè soggezione veruna le proprietà della chiesa con quelle della corona, dei comuni, dei pubblici stabilimenti e dei privati (art. 418).

L' articolo 29 dello statuto di già citato dichiara a sua volta tutte le proprietà, *senza alcuna eccezione*, inviolabili.

L' articolo 436 dello stesso codice stabilisce bensì che i beni della chiesa, dei comuni, delle opere pie, e di altri pubblici stabilimenti non possono essere amministrati ed alienati se non nelle forme e colle regole che loro sono proprie.

Ma le forme e le regole sopra l'amministrazione e l' alienazione dei beni non intaccano per nulla il godimento della cosa di cui uno sia proprietario. Anzi l' osservanza di quelle forme e di quelle regole sono tutte dirette a tutelare l' integrità del possesso, contro cui si eleverebbe il progettato concorso di quota forzata.

Dunque, se male non ci apponiamo, la ragione intrinseca delle proprietà, il testo della legge politica, il testo della legge civile tutto contraddice all' ideato concorso di quota forzata da contribuirsi da chi ne ha più a chi ne ha meno.

Ma forse che tale concorso si potrebbe sostenere come carico d' imposta?

Ma a ciò, siccome pure abbiamo già avvertito, osta a nostro credere perentoriamente l' art. 25 dello statuto.

Ostano poi del pari ragioni intrinseche che lascieremo esporre da penna ben più esperta che non possa essere la nostra.

« La proportionnalité » scrive in materia d' imposte nell' eccellente suo libro *De la propriété* il sig. Thiers (2), « est un principe, mais la pro- « gression n'est qu'un odieux arbitraire. Les frais « de la protection sociale représentent un dixième « du revenu total; eh bien! soit le dixième pour « tous. Je comprends ce principe, car on paiera « en raison de ce qu'on en aura coûté à la so- « ciété, en raison du service qu'on en aura reçu, « comme dans une compagnie, dont le capital est « divisé par actions, s'il faut un prélèment par « action, on paiera le même prélèvement par chaque « action, on payera le même prélèvement par cha- « que action, qu'on en ait mille ou cent mille. Exi- « ger le dixième du revenu pour l'un, le cinquième « pour l'autre, le tiers pour un troisième, c'est « du pur arbitraire, c' est de la spoliation, je le « répète ».

Non progrediremo più oltre nel nostro esame del progetto di legge presentato dal ministero, ed in quello dell' opinione che ha acquistato la maggioranza nel seno dell' ufficio centrale.

(1) *V. Risposte della R. commissione di legislazione alle osservazioni dei senati, ecc., tit.* Della distinzione dei beni, pag. 17.

(2) *V. liv. 4, chap. 3.*

Noi ricusiamo il progetto ministeriale, non meno che il partito della quota forzata di supplemento o di contributo che dir si voglia, non già perchè non si riconosca da noi l'importanza e la gravità dello scopo finale che si propone il governo, ma perchè non crediamo accettabili i mezzi coi quali s'intende di raggiungere tale scopo.

Due altri membri dell'uffizio centrale opinarono invece per l'accettazione del progetto con emendamenti.

Essi ravvisano fondato sopra una evidente ragione di suprema equità il rifiuto dell'altro ramo del parlamento a continuare, nella condizione attuale di ricchezza dell'asse ecclesiastico, e di sbilancio delle finanze, il sussidio per le spese di culto, che in altri tempi e in altre circostanze avea stabilito sul bilancio dello stato la munificenza dei re Vittorio Emanuele I e Carlo Felice. Vuolsi tener conto della situazione del potere legislativo a fronte dei contribuenti, e specialmente di quella del senato, e calcolare in ogni caso l'improbabilità che in definitiva quell'allocazione possa aver luogo. È intanto urgente e indispensabile il provvedere a moltissimi parroci, che rimarrebbero privi di congrua e non hanno altro mezzo di sussistenza, e, poichè è forza chiamare le diverse fondazioni esistenti per spese di culto a concorrere in questa spesa di prima necessità che è il sostentamento dei rettori delle parrocchie, non si può disconoscere la somma convenienza di valersi della medesima occasione per soddisfare, se fia possibile, ad un giusto e generale desiderio, quello di migliorare alquanto la sorte di quegli operosi ministri della religione. Omettere di farlo, massime dopo il molto che si è detto e proposto in tal senso, sarebbe lasciare con minor prudenza un addentellato a discussioni future in una materia delicata, sulla quale importa alla pace pubblica, ed al vero interesse della chiesa e dello stato, che non si debba rinvenire.

Certamente il mezzo più desiderabile di provvedere in questa emergenza sarebbe quello di amichevoli accordi col venerando capo della chiesa, se non che, prescindendo da superflue osservazioni sul modo con cui furono condotte le trattative, pare evidente allo stato attuale delle cose che incerto e lontano, se non del tutto insperabile, ne sarebbe l'esito, incagliato sopratutto dalle pretese inammessibili dei negoziatori pontificii, le quali mirano alla revoca di leggi da noi sancite per dovere di giustizia sulle traccie degli altri popoli cattolici ed all'abbandono per parte nostra di usi e massime tutelari e antichissime che abbiamo pure comuni coi principali governi della cristianità.

Pare adunque venuto il caso di sancire entro i limiti della necessità quelle misure cui in tempi ordinari non suole procedere da sè solo il potere civile, ma alle quali ha il diritto di addivenire usando dell'ampiezza naturale della sua competenza, come ne usarono in varie epoche con minore necessità alcuni antichi governi tutt'altro che ostili alla chiesa.

Il progetto di chiamare a contributo pel sostentamento dei parroci le rendite dei diversi stabilimenti ecclesiastici dello stato non eccede questa competenza e non è contrario alla giustizia nè ai principii costituzionali. Tutte le istituzioni ecclesiastiche hanno la loro ragion di esistere nell'interesse del culto. Tutte, oltre allo scopo speciale di ciascuna, hanno in genere quello di promuovere la religione. Le rendite che sovrabbondano all'adempimento del loro fine individuale possono ragionevolmente essere chiamate a procurare in altro modo il fine comune. È appoggiato sostanzialmente a questa base di ragione l'uso tuttora vigente nella chiesa d'imporre pensioni a favore di ministri del culto meno retribuiti, od anche di stabilimenti meno agiati sovra i pingui benefizi ed altri istituti ricchi.

Il riparto attuale del contributo dovrebbe, a senso dei suddetti due commissari, considerarsi come essenzialmente provvisorio, poichè dovrebbe essere modificato e migliorato allorchè di concerto colla santa sede venisse ridotto il numero dei vescovadi e dato un miglior assestamento al complesso delle cose ecclesiastiche.

Gli stessi commissari considerano come ammessibile, nello stato attuale delle cose, l'idea di ritogliere la personalità civile alle case d'ordini religiosi che non attendono alla predicazione, nè alla cura degli infermi, nè all'educazione ed istruzione della gioventù. Senza ammettere tutti gli appunti che si fanno a tali corporazioni meramente contemplative, non si può disconvenire che in generale esse non abbiano più l'utilità, nè la facilità di rifornirsi di buoni soggetti che avevano in altri tempi, ed è almeno fuor di dubbio che l'utilità di simili istituti non possa paragonarsi a quella dei parroci. Pare altresì indubitabile, in massima, la convenienza di ridurre il numero delle mani morte e di non lasciare perpetuarsi quelle che non presentino vantaggi positivi ed importanti.

Per altra parte a procurare un trattamento conveniente ai parroci non può bastare il solo contributo sulle rendite ecclesiastiche a meno di renderne del tutto eccessivo il peso, e prima di gravare cotanto il clero operante e gli stabilimenti necessari od utilissimi, pare pur giusto ed equo studiare ogni possibile riduzione degli stabilimenti meno utili.

Ed in questo apprezzamento della minore utilità degli ordini contemplativi a confronto dei parroci non sembra potersi dire che la podestà civile profferisca un giudizio capriccioso ed arbitrario, giacchè parrebbero stare dal suo canto l'evidenza e il fatto stesso della chiesa che in regni intieri prescinde dalla esistenza legale di tali corporazioni.

Nemmeno pensano quei commissarii che a giustificare l'abolizione della personalità civile di case religiose o di altri stabilimenti ecclesiastici sia necessaria una riprensibile tendenza dell'ente morale, od una colpevole condotta delle persone che appartengono alla corporazione o rappresentano lo stabilimento.

Essi credono che la personalità civile degli enti morali, anche ecclesiastici, essendo una concessione del potere temporale, questo può modificarla o ritoglierla ogni qual volta ravvisi cessate le ragioni di pubblica utilità che lo avevano determinato a concederla, ovvero altre considerazioni di interesse sociale gl'impongano di così provvedere.

Bensì sono dovuti giusti riguardi alle persone che sotto l'egida delle leggi hanno acquistato una posizione negli stabilimenti che si vogliono sopprimere, e potendo con ragione confidare di terminarvi la loro vita hanno perciò rinunciato ad ogni altro mezzo di esistenza. La società civile offenderebbe l'equità e l'umanità se annientando l'ente fittizio cui spettavano le entrate onde sussistevano queste persone, non provvedesse convenientemente al loro sostentamento; trattandosi poi di religiosi, i commissari suddetti troverebbero pur equo e conveniente che la legge non li cacciasse dal pacifico asilo dei chiostri, ma la progettata cassa ecclesiastica cui sarebbero applicati i beni dell'ente morale soppresso corrispondesse ai membri della comunità riuniti ognora nella vita claustrale una somma uguale alla rendita netta dei beni stessi entro un limite non eccedente l'entità della pensione ordinaria dovuta secondo il progetto ai membri sparsi delle comunità disciolte. In questo modo le posizioni sarebbero meglio rispettate non solo dal lato materiale, ma ancora dal lato morale, e si agevolerebbe l'adempimento dei voti emessi senza recare un maggiore aggravio alla cassa ecclesiastica. Si allevierebbe anzi il suo carico, poichè molte comunità non hanno rendite corrispondenti alla somma delle pensioni che in caso di sperperamento sarebbero dovute ai loro membri, sebbene questi vivendo vita comune e claustrale possano discretamente sussistere. Altronde gli aumenti di pensione che il progetto concede all'età ed al senso sarebbero risparmiati, e ciò potrebbe aver luogo senza ingiustizia, nè danno dei religiosi, perchè nel consorzio claustrale il vecchio è assistito senza spesa, e il mantenimento delle case di monache non riesce più costoso che quello dei conventi di frati. Il sistema che si propone potrebbe avere tanto maggiori vantaggi economici e morali mercè il concentramento dei religiosi di uno stesso ordine in minor numero di chiostri.

Con ciò la detta minoranza dell'uffizio non intenderebbe costringere nessuno a stare per forza nella vita monastica. Certamente non si vorrebbe impiegato il braccio secolare a trattenervi chicchessia contro la sua vocazione, ma nessun assegnamento verrebbe fatto a chi, abbandonando il convento, perde naturalmente ogni titolo verso di esso o di chi lo rappresenta per essere albergato ed alimentato.

In ordine ai beni degli enti morali soppressi ritengono i suddetti commissari che per effetto della soppressione essi divengono vacanti, e perciò lo stato ne acquisti la disponibilità secondo le massime serbate dai nostri magistrati, ma coll'obbligo morale di riservarli ad usi ecclesiastici e pii, obbligo a cui ottimamente si adempirebbe applicandoli al sostentamento dei parroci. Si vorrebbe quindi che fosse assolutamente esclusa ogni idea ed apparenza di lucro pel fisco, e perciò che i beni si destinassero immediatamente alla cassa ecclesiastica, la quale si costituisse in foggia più indipendente, imitandosi, per esempio, la cassa di deposito.

I predetti commissari sono avversi ad ogni pensiero di spogliare la chiesa, avversi ad ogni misura che violi anche indirettamente le disposizioni dello statuto, ma il loro voto lascia integro l'asse ecclesiastico, e non offende la lettera nè lo spirito della nostra legge fondamentale. Tengono ancor essi per certo che lo statuto dichiarando inviolabili tutte le proprietà, *senza eccezione*, contemplò tutte quelle enumerate nel codice civile, e così il patrimonio degli enti morali al pari dei patrimoni privati. Ma lo statuto non tolse al potere legislativo il diritto inerente alla sovranità di sopprimere enti morali per degne e sufficienti cause, nè impedisce le legittime conseguenze della soppressione.

Se fossero adottate dal senato le idee della minoranza, ne conseguirebbe la necessità di rivedere la redazione del progetto per metterla in armonia con tali modificazioni. La stessa minoranza vedrebbe in tal caso scemati in parte i motivi che possono aver dettato l'art. 2, e poichè non parrebbe d'altronde necessaria la delegazione che ivi si fa al potere esecutivo senza limite di durata nè di sostanza, essa minoranza avviserebbe di ommetterlo.

I commissari che così opinano, deplorano non meno che i loro colleghi la divisione degli animi e l'agitazione del paese. Ma sono appunto persuasi che il mezzo migliore d'impedirne l'accrescimento e di ricondurre la calma da tutti desiderata, sia di fare per tempo quei provvedimenti che in sè presentansi ragionevoli, e possono perciò essere adottati con vantaggio della cosa pubblica, senza debolezza verso alcun partito.

(Continua)

INTERNO

ATTI UFFICIALI

Con R. decreto 1° corr. viene istituito un R. consolato generale in Australia, Tasmania o Van-Diemen, Nuova Zelanda ed isole adiacenti, con residenza a Sydney.

— Con R. decreto 9 corr. viene convocato pel giorno 29 pure del corrente mese, il collegio elettorale di Ceva, onde procedere ad una nuova elezione del suo deputato, essendo quel collegio rimasto vacante per la nomina del generale cav. Giacomo Durando, a ministro della guerra e senatore del regno.

— La *Gazzetta piemontese* pubblica alcune nomine e disposizioni nel personale degli esattori delle contribuzioni dirette, come pure alcune disposizioni nel personale dell'ordine giudiziario.

Fra queste ultime, notiamo le seguenti:

Rocci barone Giuseppe Massimiliano, presidente consigliere nella corte d'appello di Casale, collocato a riposo, giusta la sua domanda, e nominato commendatore dell'ordine de'santi Maurizio e Lazzaro;

Rodi avv. Nicola, presidente del tribunale provinciale di San Remo, nominato consigliere nella corte d'appello di Nizza;

Fontana avv. Edoardo, avv. fiscale presso il tribunale provinciale di Vercelli, nominato sostituito avv. gen. presso la corte d'appello di Torino;

Comino avv. Carlo Felice, avv. fiscale presso il consolato di Torino, ora soppresso, nominato applicato all'ufficio dell'avv. gen. di Piemonte, con l'anzianità di sostituito effettivo;

Richetta avv. Carlo Giuseppe, giudice al tribunale di prima cognizione, collocato a riposo, giusta la suadomanda per motivi di salute;

Molina avv. Ernesto, sostituito avv. fiscale sovrannumerario nel tribunale di prima cognizione di Torino, nominato giudice di quarta classe nel tribunale di Saluzzo;

Villa avv. Sebastiano, volontario nell'ufficio fiscale generale di Torino, nominato giudice aggiunto sovrannumerario a Torino.

— La *Gazzetta* pubblica la tariffa de'prezzi di trasporto dei viaggiatori e delle merci sul lago Maggiore coi battelli a vapore dell'amministrazione delle strade ferrate dello stato.

FATTI DIVERSI

Pranzi. Oggi (12) furono imbanditi parecchi pranzi agli ufficiali che partono per l'Oriente. Due splendidi furono fatti, l'uno all'albergo Trombetta, l'altro alla trattoria di S. Carlo. Nella piazza di S. Carlo, la musica del 6.° reggimento Aosta fece udire alcune melodie.

Società di mutuo soccorso. Quanti si credono in diritto di poter far parte d'una nuova società di mutuo soccorso pei membri delle Belle Arti riunite sono caldamente pregati a volersi trovare domenica prossima, 15 corrente aprile, al Caffè di Piemonte, alle ore 12 del meriggio, per procedere tosto alla nomina di un direttore provvisorio, d'un segretario, come anche d'una commissione per redigerne tosto gli statuti.

Disastri. Il primo del mese di marzo ultimo passato la diligenza partita da Gap per Marsiglia cadde in un precipizio. Vari sudditi sardi si trovavano in essa: due perdettero miseramente la vita, alcuni altri rimasero più o meno feriti o malconci. Il vice prefetto di Folcalquier (Basse Alpi) fu in questa luttuosa circostanza largo di caritatevoli cure a' nostri connazionali.

Disgrazie. — Cuneo, 12 aprile Leggesi nella *Gazzetta delle Alpi*:

« Ieri verso le ore due pomeridiane una donna mendicante, nell'atrio dell'ufficio dell'intendenza generale venne distesa a terra morta da un colpo di fucile sparatole contro da un ragazzo, figlio del portiere di detto ufficio, che teneva per trastullo il fucile.

« Questa disgrazia deve rendere avvertiti i genitori di non lasciare in abbandono armi, massime cariche, onde non si rinnovino simili infortunii, che pur troppo spesso si hanno a deplorare. »

OBLAZIONI

fatte al Comitato di Pubblica Beneficenza pei soccorsi invernali.

B. B. L. 15. N. N. L. 10. N. N. L. 5. Formento dottore L. 20 20. Viaris damigella L. 2. Rossi cav. teologo L. 10. Rossi A. B. farmacista L. 5. Vicino cav. Felice, Giuseppe e Lidia L. 100. Fantini avv. Giuseppe L. 5. Trona cav. Paolo L. 20. Devalle Angelo L. 5. Davicini ingegnere L. 10. Margaria Giuseppe L. 20. Margaria-Macesio Carolina L. 20. Macesio-Revelli Celestina L. 10.

Totale generale L. 25,007 62.

SOCIETA'
DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA
IN TORINO
Via di Vanchiglia, casa Antonelli N° 11.

AVVISO

La società è convocata in assemblea generale ordinaria domenica, 15 corrente, a ore 12 antim.

Si invitano quindi tutti i signori soci a volere intervenirvi.

Torino, 12 aprile 1855.

STATI ESTERI

SVIZZERA

Lucerna. Nella diligenza da Lucerna a Basilea, accaddero delle vie di fatto assai gravi nella sera del 3 corrente a causa di alcune gambe che si volevano allogare comodamente. Il sig. Graezer di Svitto, mercante di cavalli, ferì nella testa il consigliere Gut. Il ferito dovette essere trasportato in un albergo, ed il feritore alla polizia, frattanto che una dama italiana cadeva svenuta dallo spavento.

FRANCIA

(*Corrispondenza particolare dell'*Opinione)

Parigi, 10 aprile.

A Vienna fece molta meraviglia la facilità con cui la Russia accettò il quarto punto della controversia e che è relativo ai diritti dei cristiani. Pare che con questo la Russia voglia mostrare all'Europa in generale e specialmente alla Germania ch'essa tutto fece per accondiscendere alla pace, e che se si vuol continuare la guerra non è per altro che per la pretensione di volerla umiliare e rovinare in un paese che occupa dai tempi di Catterina. Vedremo se questo artificio gioverà specialmente coll'Austria, dal cui contegno tutto dipende.

In quanto alla Prussia essa si è fatta forte coi suoi sudditi e coi principati della Germania della ragione di economia di danaro. Questa corda suona bene all'orecchio di molti, a cui fu di un peso enorme la mobilizzazione delle armate, per cui alcuni piccoli sovrani ebbero già a mandare a tutti i diavoli la quistione d'Oriente. La Prussia infatti non ha speso che cinque milioni di talleri, e l'Austria si è mangiato un buon miliardo.

Molte persone della casa dell'imperatore partirono già per Londra, dove l'imperatore stesso non tarderà a recarsi. La regina Vittoria verrà probabilmente a Parigi nel mese di luglio, e non sarà difficile che in quell'occasione altre teste coronate convengano nella nostra capitale, fra le quali si spera di vedere anche il vostro re.

Alla borsa dicevasi che il *Moniteur* dovea in una serie di articoli preparare gli animi alla conclusione della pace.

Si dice che il nuovo ministero belga si trovi imbarazzato non tanto per l'opposizione delle camere quanto per quella che incontra nel paese, dove il partito clericale ch'esso rappresenta, incontra molte sinistre prevenzioni. Questa prova rinforzerà i futuri ministeri liberali. A.

INGHILTERRA

I giornali inglesi annunziano in modo ufficiale la visita dell'imperatore dei francesi per il giorno 16 aprile. La sua dimora in Inghilterra non oltrepasserà la settimana ed esso abiterà principalmente a Windsor.

AMERICA

I giornali di Nuova York del 27 marzo annunziano una probabile mutazione nel gabinetto e nel personale diplomatico. Si annunziano i signori Dallas agli esteri; Hovell-Cobb alle finanze, Wright all'interno; Breckenridge alla guerra: Soulé alla marina; Marcy andrebbe a Londra; Cushing a Parigi e Campbell a Roma.

Deal, 9 aprile.

MAR BALTICO

Tutta la flotta del Baltico è partita nella direzione dell'est, eccettuato l'*Ajax* e la cannoniera la *Ruby*.

La flotta francese destinata ad operare nel Baltico, e composta di tre vascelli di linea con un assortimento conveniente di fregate, corvette ed altre piccole navi, partirà da Cherburgo fra due o tre giorni per unirsi alla flotta inglese.

NOTIZIE DEL MATTINO

Torino, 13 aprile. La festa della distribuzione delle bandiere all'esercito di spedizione per l'Oriente si farà domani in Alessandria, con intervenzione di S. M. il re, alle 11 antimeridiane.

L'amministrazione delle strade ferrate ha stabilito un convoglie straordinario per domani, il quale parte da Torino alle 8 antimeridiane ed uno straordinario che parte da Alessandria alle 5 20 pom.

La corsa da Torino ad Alessandria si fa in due ore, 13 minuti.

— Questa mattina dalle 11 alle 11 e mezzo sono partiti per la strada ferrata alla volta di Alessandria i battaglioni dei reggimenti 5, 6, 17 e 18, non che il battaglione dei bersaglieri che fanno parte dell'esercito di spedizione.

Abbiamo ammirato l'aspetto fiorente di quei giovani soldati e la loro bellissima tenuta. Dio li guidi propizio e la patria possa risalutarli gloriosi!

Gran folla di popolo li ha accompagnati fino alla stazione.

Genova, 12 aprile. Dei piroscafi da trasporto per l'Oriente, di bandiera inglese, giungevano questa mane in porto da Malta il *Magdalena*, a ruote, comandato dal capitano Abbott Giorgio, della portata di 1866 tonnellate con 111 persone d'equipaggio; e l'*Iura*, ad elice, comandato dal capitano Wükmarc John, di tonnellate 2240, con persone 88 d'equipaggio.

Nel giorno d'ieri salpavano per Spezia i piroscafi di trasporto di bandiera inglese *Thames*, *Ewen* e *Charity*, e questa mane il *Queen of the Sauth*. (*Gazz. di Gen.*)

Borsa di Parigi 12 *aprile*.

	In contanti	In liquidazione
Fondi francesi		
3 p. 0[0 . . .		69 30 69 60
4 1[2 p. 0[0 .		94 » 94 25
Fondi piemontesi		
1849 5 p. 0[0 .	85 50	65 75
1853 3 p. 0[0	53 50	» »
Consolidati ingl.		92 1/8 (a mezzodì)

G. ROMBALDO *Gerente.*

CAMERA D'AGRICOLTURA E COMMERCIO

BORSA DI COMMERCIO — Bollettino ufficiale *dei corsi accertati dagli agenti di cambio.*

Corso autentico - 13 aprile 1855.

Fondi pubblici

1849 » 1 genn.— Contr. matt. in c. 86 10 86

1851 » 1 dic. — Contr. del giorno preced. dopo la borsa in c. 85 25
Id. in liq. 85 40 p. 30 aprile
Contr. della m. in c. 85 75

1849 Obbl. 4 0[0 1 aprile—Contr. m. in c. 886

1850 Obbl. 4 0[0 1 febbr.—Contr. del giorno prec. dopo la borsa in c. 888

Fondi privati

Az. Banca naz.— Contr. della matt. in liq. 1175 p. 31 maggio

Cassa di commercio e d'industria-Contr. della matt. in cont. 543

Ferrovia di Cuneo Obbl. 1 genn.— Contr. del giorno prec. dopo la borsa in liq. 344 p. 30 aprile, 345 p. 31 maggio

Cambi

	Per brevi scad.	Per 3 mesi
Augusta	255	254 1/2
Francoforte sul Meno	212 3/4	
Lione	99 90	99 20
Londra	25 10	24 92 1/2
Parigi	99 90	99 20
Torino *sconto* . .	6 0[0	
Genova *sconto* . .	6 0[0	

SERVIZIO DI VETTURE PUBBLICHE

tra TORINO, CASALE e BIELLA

in coincidenza colla Ferrovia di Novara

Lo stabilimento delle già *Messaggerie Sociali*, oltre al servizio intrapreso da Torino a Chivasso e viceversa pel trasporto dei viaggiatori ed oggetti di messaggeria, ha stabilito anche le seguenti coincidenze:

ORARIO *da* Torino *a* Casale *per* Saluggia

Partenze: Da Torino per Casale a ore 4 pomeridiane — Da Casale per Torino a ore 1 pomeridiane.

Tariffa pei posti

Da Torino a Casale e viceversa, primi posti L. 7 50 — Secondi posti L. 6 50 — Terzi posti L. 5.

ORARIO *da* Torino *a* Biella *per* Santhià

Partenze: Da Torino per Biella, a ore 4 pomeridiane — Da Biella per Torino, a ore 1 pomeridiane.

Tariffa pei posti

Da Torino a Biella e viceversa, primi posti L. 8 50 — Secondi posti L. 7 — Terzi posti L. 6 35.

NB. Oltre al suddetto servizio, rimarrà in attività la vettura direttamente da Torino a Biella, che parte alle ore 9 di sera tanto da Torino come da Biella.

Gli Uffizi sono stabiliti

In TORINO, sotto i portici della Rosa Bianca.
In CASALE, Piazzetta di S. Francesco, vicino all'albergo dell'Angelo.
In BIELLA, accanto all'albergo della Testa Grigia.

SIROPPO AMIGDALINO

Sedativo, anticonvulsivo, antispasmodico

Curante delle irritazioni nervose, delle gastralgie, ecc. Questo siroppo è una preparazione ammirabile pei suoi effetti nelle malattie nervose in genere, ne arresta i sintomi e ne previene il ritorno; efficacissimo contro la galantina (*coqueluche*) dei ragazzi, le coliche nervose, l'isteria; d'un aspetto e sapore gratissimo e con proprietà incontestabile. — L. 1 50.

VERO RIMEDIO LE-ROY

dell' antica farmacia di Cottin di Parigi
Via di Seine-St-Germain, num. 31,

il purgativo il più riputato e il più sicuro

I signori medici e le persone che con vera ragione hanno fiducia in quel prezioso rimedio e che desiderano esser sicuri della sua buona preparazione, da cui dipende l'efficacia ed il successo di una cura, troveranno il vero Le-Roy di Parigi.

Depositi: Nizza, Dalmas, farmacista agente, che spedisce collo sconto d'uso — Asti, Boschiero — Aosta, Gallesio — Casale, Oglietti — Alessandria, Basilio Tommaso — Cuneo, Forneris — Genova, Bruzza — Cagliari, Crivellari — Castelnuovo, Beica — Mortara, Sartorio — Savigliano, Calandra — Savona, Albengo — Santhià, Aimonino — Saluzzo, Bongioanni — Torino, Bonzani e Cerruti.

AVVISO INTERESSANTE.

OLIVETTI GASPARE

SERRAGLIERE E FABBRICANTE

di CILINDRI per Stors ed altre tende delle finestre e vetrine, con molla o senza, da fr. 2. 50 a fr. 10.

Via B. V. degli Angeli, casa Bay, N. 4. nella corte, Torino.

TORINO

Presso l'Editore G. BATT. MAGGI
provveditore di stampe di S. M.

CARTA DELLA CRIMEA

alla scala di 1 a 350,000

incisa in rame da uno dei migliori incisori nazionali. Stampata in foglio grande di circa centimetri 75 per 90.

Prezzo L. 2.

Montata sopra percallo con astucchio L. 3.

Questa Carta è la riduzione della Gran Carta eseguita dal Governo Russo in 10 fogli coll'aggiunta delle recenti perlustrazioni fatte dai corpi di Stato Maggiore francese e inglese.

Libreria Sociale diretta da BAZZARINO e SAVALLO
via Bogino, N° 8, casa Colli,

Si pubblicò

I GIORNALI

commedia in cinque atti

di **G. VOLLO**

Prezzo cent. 60.

Spedizione *franca* di porto mediante vaglia postale con lettera affrancata.

Presso l' UFFIZIO GENERALE D' ANNUNZI,
via B. V. degli Angeli, N. 9

BIBLIOTECA DA VENDERE

Libri a gran ribasso.

S. AGOSTINO. Della Città di Dio, 3 vol. in-8. L. 3 80.
ALDINI. Gian di Nisida, 1 vol. Firenze 1852. L. 1.
ALLEMANDI. Organizzazione militare cittadina della Repubblica romana, 1 vol. L. 1.
ANNUARIO economico politico, 1 volume in-8 L. 1 50.
— economico-statistico dell'Italia. 1 vol. L. 1.
ARAGO. Lezioni d'astronomia con tavole in rame. 1 vol. L. 1 80.
AUDISIO. Introduzione agli studi ecclesiastici, 1 v. in-12. L. 3.
BACCARI. Pratica del confessionale, 4 v. in-12 L. 3.
BACONE. Sermoni fedeli, 1 v. in-8 L. 1 30.
BALDACCI. Grammatica teologica, 2 vol. in-8, Firenze; 1853 L. 3 50.
BAMBACARI. Esercizi spirituali per monache in-16 L. 1 30.
BARBIERI. Orazioni quaresimali, un vol. in-8°. L. 3.
BARCELLONA. Parafrasi dei 4 Vangeli, vol. 2 in-8, Napoli, 1840 L. 7.
BARRUERO. Libro di testo, 1 volume in-12 c. 80
BENS (Teologo). Sul Corpus Domini. Discorsi, 2 vol. in-12 L. 4.
BENTHAN. Tattica delle assemblee legislative, 1 vol. in-8 L. 1.
BERLAN. I due Foscari, memorie storico-critiche, con documenti inediti, 1 v. in-8 L., 1 25.
BERNARD. Le ali d'Icaro, volume unico in 8. L. 2.
BERTHET. Religione e amor di patria un vol. in-12. L. 150.
BESCHERELLE (Frères), Plus de Grammaires, 1 vol. in-12 L. 2.
BIANCHI-GIOVINI. Fra Paolo Sarpi, 2 vol. in-12, Torino 1850 L. 5.
Bibbia illustrata per fanciulli, 1 vol. cent. 60.
Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. et Clementis VIII, auctoritate recognita, 2 grossi volumi in-4 L. 8.
BRANCA. Vangelo spiegato, 1 vol. in-4 L. 4.
Breviarium Romanum, in quo officia novissima Sanctorum, un grosso volume L. 10.
Breviarium Romanum ex-decreto SS. Concilii Tridentini, 1 grosso volume in-12 L. 4.
BRUTO. Storie Fiorentine, 2 v. in-12 L. 4 50.
BULGARINI. Assedio di Siena, 2 vol. in-12 L. 2.
— La Donna del Medio Evo, 1 v. in-12 L. 2.
CACCIANIGA. Il Proscritto, 1 vol. Torino L. 2.
CANALE. Opuscolo politico, 1 vol. in-8 L. 1.
Capitalista (Il) esperto sugl' interessi del danaro I. vol. L. 3.
CAPRILE. Quaresimale e Panegirici, 1 vol. in-8 L. 3.
CARO. Gli amori di Dafne e Cloe, 1 vol. L. 1. 30.
CARPANI. Vita e opere di Haydn, 1 vol. L. 5
CARRANO. Vita di Florestano Pepe. L. 1.
— Difesa di Venezia, 1 volume in-12 L. 2 50.
CASATI. Milano e i principi di Savoia. 1 vol. in-8. L. 1 10.
CASTELVETERE (Bernardo da). Direttorio mistico per i confessori, 1 vol. in-12 L. 1 80.
CESARI. Imitazione di Cristo. L. 1 50.
— Le Grazie, 1 vol. in-16 L. 1 40.
— Vita di G. C. N.S., 5 vol. in-12 Napoli 1849. L. 4 70.
— Opuscoli morali, 1 vol. in-8° L. 6.
— Lezioni storico-morali, 1 vol. in-8° L. 8.
— Fiore di Storia ecclesiastica, 2 vol. in-8° L. 14.
— Prose scelte, Napoli 1851, 3 vol. in-32 L. 2 25.
CHAMBERS. Storia e statistica dell'impero britanno. 1 vol. di pag. 324. L. 1 20.
CIBRARIO. Storia di Torino, 2 vol. L. 7.
CICERONE. *De officiis, de senectute, etc.*, 1 vol in-12 L. 2.
CHARDON. Trattato delle Tre Potestà maritale, patria e tutelare, 1 vol. in 4 Napoli, 1848 L. 10.
CHIAVES. Il giudice del fatto, 1 vol. in-8 L. 1 50.
CLARY monsignor Basilio. Lettere pastorali ed Omelie in-4 L. 6
— Lo Spirito dell'Episcopato cristiano, 2 vol. in-4 L. 8.
CONSTANT. Commento sulla scienza della legislazione di *Filangeri*. L. 1 50.
CORTICELLI. Regole ed osservazioni della lingua toscana. 1 vol. L. 1.
COSTA. Dell' Elocuzione ed Arte Poetica, 1 vol. L. 1 25.
CRILANOVICH. Due Destini, un opuscolo cent. 40.
DANTE. La monarchia, 1 vol. in-8. cent. 75.
DAVILA. Guerre civili di Francia, 5 vol. in-8°. Firenze, 1852 L. 15.
D'AYALA. Degli eserciti nazionali, 1 v. in-12 L. 1.
DE BONI. Scipione, memorie, 2 v. in-12 L. 2 50.
DEMOLOMBE. Corso del codice civile 2 vol. in-4 a 2 colonne, Napoli 1848 L. 12.
DESPRÉAUX. Competenza dei tribunali di commercio nelle loro relazioni coi tribunali civili, 1 vol. in-8 L. 3.
DE BRUNNER. Venezia nel 1848-49 1 v. L. 1 50.
DE DEO (Novae Disquisitiones) 2 v. in-8 L. 4 50.
Democrazia italiana. Atti e Documenti, 1 vol. L. 1 20.
Diccionario italiano-español, 1 vol. L. 4.
Dictionnaire de poche espagnol-français et français-espagnol, 2 vol. in uno L. 4.
DIDEROT. Enciclopédie, Livourne 1788 21 vol. di testo e 13 di incisioni, grandi in folio legati alla francese L. 1200, per L. 400.
DIODATI, Nuovo testamento, 1 vol. in-32 legato L. 1 50.
— Bibbia 1 vol. in-12 L. 4 50.
Dizionario analitico di diritto e di economia industriale e commerciale, del cav. Melano di Portula, Torino 1843, 3 v. in-4 legati alla francese L. 9.
DOCUMENTI *della guerra santa d'Italia*:
— Avvenimenti militari nel 1849 L. 1 20.
DODA. I volontarii veneziani, racconto storico, 1 vol. di 625 pag. L. 1 50.
ERRANTE. Poesie politiche e morali, L. 1 50.
FÉNÉLON. Le avventure di Telemaco, 1 vol. elegantemente illustrato con disegni intercalati nel testo, Torino 1842 L. 10.
— Il fedele adoratore, 1 vol. in-32 L. 1 25.
FERRARI. Filosofia della Rivoluzione, 2 vol in-16° L. 3.
— Opuscoli politici e letterarii, 1 vol. L. 2 50.
FOLCHI. Iac. Hygienes et therapiae generalis comprendium, 1 vol. L. 2.
FORNACIARI. Esempi di bello scrivere in prosa, Napoli 1851, 1 vol. L. 2.
FRANC. Manuale del buon cristiano, Napoli 1349 1 vol. in-12 L. 1 20.
FRANK. Medicina pratica universale, Milano 1848, 7 grossi volumi grandi in-8 L. 30.
GALANTI. Giuda di Napoli L. 3.
GALLERIA (La) reale di Torino, illustrata da Roberto d'Azeglio. Torino, fascicoli 30 in foglio, di cui 20 legati alla francese, in 2 vol., L. 360 per prezzo da convenirsi con grande ribasso.
GALLUPPI. Elementi di filosofia, Livorno 1850. 6 vol. in-12 ll. 4
GAUME. Manuale dei confessori, 1 grosso vol. in-12. ll. 3 50.
GENOVESI. La logica per i giovanetti. 2 vol. di pag. 678 L. 2 20.
GIACCIARI. Specchio della vita cristiana, Firenze. 2 vol. in-16 L. 2 25.
GIOBERTI. Il Gesuita Moderno, 5 v. in-12 ll. 5.
— Teorica del soprannaturale, 2 v. in-12 L. 4.
— Operette politiche, 2 vol. in-12°. L. 5.
GIOLO. Trattato di Patologia veterinaria, 1 vol. in-8° L. 6.
GUERRAZZI. Appendice all'apologia della vita politica, 1 vol. in-8 ll. 1 50.
GUIZOT. Chute de la République et établissement de la monarchie. Bruxelles 1851, 1 volume in-8 L. 1 50
GUGLIELMUCCI. La Monaca di Casa, Firenze 1846 1 vol. L. 2.
HAGEN. Lorenzo Ghiberti, 1 volume in-18 L. 2.
HAIMBERGER. Il diritto Romano privato, e puro 2 vol. in-8 a due colonne, L. 6.
Istruzioni per i novelli Confessori, 2 vol. in-12 ll. 3.
KAMTZ. Prelezioni di meteorologia, 2 vol. in-8° L. 2 80.
KUCHENBACKER. Corso di arte e scienza militare. 1 vol. di pag. 632 con 19 tavole in rame. L. 2 80.
LACORDAIRE. Conferenze, Torino, 1 vol. L. 1 80.
La Francia e Luigi Napoleone, 1 vol. in-12 c. 90.
LEOPARDI. Paralipomeni della Batracomiomachia, 1 vol. in-12° L. 3.
LIGUORI. La Via dela Salute, Brescia, 1846, 1 vol. in-12 ll. 1 25.
LOCRÉ. Spirito del codice di commercio, volumi 10 in-8 L. 50 per 15
MACAREL. Elementi di diritto politico, 1 vol in-8 ll. 4 50 p. 2 50
MACCHIAVELLI. Historie, ecc. 1 vol. in-4° del 1550, esemplare della celebratissima Testina. L. 20.
— Il principe. 1 vol. in-8. L. 1 20.
MAFFEI. Storia della Letteratura italiana, 4 vol. in-12 L. 5.
— Vite dei Confessori, 5 volumi in-12°, L. 6.
MACCHI. Contraddizioni, di Vinc. Gioberti, vol. unico in-8° Torino 1852 L. 5 per 2.
MANNO, Appendice alla storia di Sardegna, 1 v. in-12 ll. 1 50.
MANZONI. Colonna infame, Napoli, 1 vol. in-12 L. 1 80.
MARTINI (arcivescovo di Firenze). Versione italiana dell'uffizio della Settimana Santa, 1 vol. in-8 ll. 3.
— Nuovo testamento, 1 v. in-32 legato ll. 1 50.
MASTANTUONI. Le leggi di Cicerone, precedute dal testo latino, 1 vol. in-12 ll. 1 50.
MASTROFINI. Le usure, volume unico in-8 ll. 1 75.
MERCANTI. Diritto canonico, 2 vol. in-8 L. 10.
MÉRAT et DE LENS. *Dizionario universale* di materia medica e di terapeutica generale, contenente l'indicazione, la descrizione e l'uso di tutti i medicamenti conosciuti nelle diverse parti del mondo. 42 fasc. in-8° a L. 1 75 cadauno, L. 30.
MISSIONI CATTOLICHE. 151 dispense L. 20.
MISTERI DI ROMA, fasc. 1 a 48 L. 15.
MOISE. Storia della Toscana 1 vol. Firenze 1848 L. 2.
MONTANARI. Istituzioni di rettorica e belle lettere, 2 vol. in-12 ll. 2 50.
MUZZI. Cento novelline morali pei fanciulli, 1 vol. in-12. L. 1.
NARDI. Istoria della città di Firenze, Firenze 1851 2 vol. in-8 L. 10.
NEYRAGUET. Compendium theologiae moralis 3 vol. ll. 4 50.
NICCOLOSI. Storia sacra, 1 vol. Firenze, L. 1 40.
Novelliere italiano. Biblioteca portatile del viaggiatore. Firenze 1834, 2 grossi vol. in-8° di 2500 pag. carattere nompariglia a due colonne. L. 25.
ORAZIO FLACCO, 2 vol. in 16, Firenze, L. 2 25.
PANDOLFINI, CORNARO, ecc. Opere varie. 1 vol. cent. 70.
Panegirici sopra i misteri di N. S. Napoli. 1 vol. in-4. L. 6.
PARRAVICINI. Manuale di pedagogia e metodica generale. 2 vol. in-18 L. 4.
PARUTA. Opere politiche, 2 volumi in-8° Firenze 1852 L. 3.
PATUZZI. Theologiae moralis compendium 4 vo. in-8 L. 5.
PECCHIO. Vita di Ugo Foscolo 1 vol. Genova L. 2.
PELLICO. Opere complete, 3 vol. in-8° L. 2 20.
PERTICARI. Opere, 1 vol. in-8°, Venezia, L. 4.
— Lettere varie cent. 30.
PETRARCA. Rime, 2 vol. in-16, Firenze, L. 3.
PETRUCELLI. Rivoluzione di Napoli, 1 vol. in-12 L. 1.
PETITTI. Delle strade ferrate italiane, ed il migliore ordinamento di esse, 1 vol. grande in-8 L. 4 50.
PIERI. Storia del risorgimento della Grecia dal 1740 al 1824. 1 vol. L. 1.,
PIGNOTTI. Favole, novelle e poesie varie, 2 vol. L. 1 60.
PILLA. Istituzione cosmono-medica ad uso di insegnamento pubblico, Pisa, 1851, 1 vol. in-4 ll. 3 50
PODESTA' Les Bords de la Semoy en Ardenne, 1 vol. ll. 1.
Processo del 15 *maggio in Napoli*. Giudizio d'accusa 1 vol. ll. 1.
PROUDHON. Trattato dei diritti d'usufrutto d'uso personale, Napoli 1849, 2 v. in-4 a due colonne ll. 12.
PUOTI. Della maniera di studiare la lingua e l'eloquenza italiana, 1 volume in-12 L. 1 25.
Raccolta di poeti satirici italiani. 4 v. in-8. L. 8.
RAMPOLDI. Enciclopedia dei fanciulli, con tavole in rame ll. 2 50.
RE FILIPPO. Elementi di economia campestre. 1 vol. di pag. 360. L. 1 20.
REDI. Opere varie, 2 vol. in-8° L. 2 40.
ROBELLO. Grammaire italienne élémentaire, analytique et raisonnée, Paris 1844, 1 vol. in-8 ll. 2 50.
ROBERSTON. Storia d'America, 1 vol. in-8 L. 6.
RODRIGUEZ. Esercizio di perfezione e di virtù cristiane, Napoli 1850, un vol. in-8 ll. 10.
ROMAGNOSI. Scienza della Costituzione, 2 v. in-8 Torino 1849 L. 5.
— Collezione degli scritti sulla dottrina della ragione, Prato 1841, 2 vol. in-8 ll. 6.
ROSI DI SPELLO. Manuale di scuola preparatoria ad uso dei soli allievi, Firenze 1850, un vol. ll. 1 40.
ROSMINI SERBATI. Teodicea, 1 vol. in-4 ll. 4.
— Prose ecclesiastiche, 3 vol. in-4 ll. 10.
ROSSETTI. Iddio e l'uomo, 1 vol. in-32 L. 1 50.
Ruggero Settimo e la Sicilia, 1 v. in-12 L. 1 22.
RUSCONI. Lorenzo Vallieri, 1 vol. in-8°. L. 2.
SALFI. Ristretto della storia della letturatura italiana, un voume ll. 1 50.
SALLUSTIO. Della Catilinaria, vol. unico in-11. Torino 1843 L. 6.
SAND. Le sette corde della lira, dramma, 1 vol. in-12 L. 1 20.
SAVONAROLA, GUICCIARDINI, ecc. Opere varie 1 vol. in-8°. cent. 80.
SCARPAZZA. Teologia morale ossia compendio di etica cristiana, 12 volumi in-8, Palermo 1845 L. 12.
SCHLOETZER. Storia universale per la gioventù, Milano 1827, 5 volumi in-32 ll. 5.
SEGATO. Della artificiale riduzione a solidità lapidea degli animali ll. 2.
SEGNERI. Panegirici sacri, 1 volume in-12° L. 2.
Sferza (la) del despotismo austro-parmense Italia 1852 ll. 1.
SOAVE, Storia del popolo ebreo, in-12, Torino 1841 L. 1.
SPENNATI. Le diciotto tavole del diritto, ossiano quadri logico-legali, in foglio, Napoli 1850 ll. 5.
SPERRONE. Morale teorico-pratica, Firenze 1844. un vol. in-8 grande L. 6
SPINAZZI. Il Bersagliere in campagna, un vol., in-18 ll. 1 50.
STERN. Nelida, 1 vol. in-12 ll. 3.
Storia sacra ad uso delle madri di famiglia. 1 vol. di pag. 656. L. 2.
SUE. Miss Mary, o l' istitutrice, Firenze 1851, 1 vol. in-12 L. 2 50.
— Martino il trovatello. 3 vol. ll. 6.
TANSILLO. Il Vendemmiatore, ll. 1 50 per c. 60.
TAPPARELLI. Saggio di diritto naturale, vol. unico in-4, Livorno 1851 L. 6.
TASSONI. La secchia rapita, 1 vol. L. 1.
THOUAR. Una madre 1 vol. Firenze 1847, L. 1.
THIERRY. I Normanni in Inghilterra, vol. 3 in-8° Milano 1837 L. 9.
TOMMASEO. Roma e il Mondo, 1 v. in-16 L. 2 50.
TORTI. Poesie complete, 1 vol. ll. 2 25.
TURCHI. Opere. 3 vol. in-8. L. 4 50.
VERY. Matrimonio dei Preti, Torino 1852, un opuscolo cent. 60.
VESI. Rivoluzione di Romagna, 1 vol. in-12, Firenze 1851 L. 2.

PORTAVOCE

d'ABRAHAM d'Aix-La-Chapelle

contro la sordità.

Quest' istromento tascabile, e di un uso facile, supera per la sua efficacia ogni altra invenzione conosciuta finora a sollievo di quelli che sono offesi nell'udito. Alla comodità unisce l'eleganza: è foggiato all' orecchio, e di una grandezza quasi impercettibile, non avendo che un centimetro di diametro; ciononondimeno egli opera con tale forza sull'udito, che l'organo, anche il più difettoso, riprende le sue funzioni; quindi quelli che se ne servono possono godere di una conversazione generale senza quel rombo che ordinariamente soffrono i sordi.

Unico deposito negli Stati Sardi presso l'*Uffizio Generale d'Annunzi*, via Madonna degli Angeli, N. 9.

Per ogni paio, munito del suo astuccio

In oro . . . . L. 33
In argento dorato . » 23
In argento . . . . » 18

Spedizione nella Provincia contro vaglia postale affrancato.

---

*Presso l'*Uffizio generale d'Annunzi. *via della B. V. degli Angeli, N.* 9.

IL CONTE FRANCESCO DI CARMAGNOLA

Memorie storico-critiche

CON DOCUMENTI INEDITI

DI

FRANCESCO BERLAN

autore dei *Due Foscari*, ecc.

comprese in 4 fascicoli in-8° al prezzo di L. 1 20 *ciascuno.*

È uscito il primo fascicolo

Contro vaglia postale affrancato diretto al suddetto Uffizio si spedisce franco in provincia.

TIPOGRAFIA DELL'OPINIONE